



## I numeri chiave della filiera auto

La filiera dell'auto in Italia conta 177.183 imprese registrate alla metà del 2021 e 551.799 addetti attivi nella fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie, produzione parti e accessori, fabbricazione di motociclette e del commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli. Complessivamente nella filiera 7 addetti su 10, equivalenti a 384.325 addetti, lavorano in micro e piccole imprese con meno di 50 addetti (69,7% in imprese con meno di 10 addetti e 30,3% in imprese con 10-49 addetti). Se nella produzione gli addetti sono concentrati (86,4%) in imprese 50 addetti e oltre, nei servizi e commercio della filiera la gran parte degli addetti (93,3%) lavora in piccole e micro imprese. La metà (52%) delle imprese della filiera opera nell'autoriparazione: nel II trimestre 2021 le imprese del comparto della Manutenzione e riparazione di autoveicoli sono 92.087, in calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno pre-crisi Covid-19, ma stabili rispetto a un anno prima (+0,1%). Nell'autoriparazione è spiccata la vocazione artigiana: le 70.453 imprese artigiane del comparto ne rappresentano infatti i tre quarti (76,5%).

Nel confronto internazionale l'Italia presenta una leadership europea nell'autoriparazione, con gli addetti del comparto che sono l'1,3% del totale occupati delle imprese a fronte dell'1% dell'Unione europea, offrendo il più alto contributo all'economia tra i maggiori paesi europei: nel dettaglio il peso dell'autoriparazione in Italia è di 0,2 punti superiore all'1,1% della Spagna, di 0,4 punti superiore allo 0,9% della Germania e di 0,5 punti superiore allo 0,8% della Francia.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 14.30	alle 13.00 alle 17.00
<b>Mercoledì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 14.30	alle 13.00 alle 17.00
<b>Venerdì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Sabato</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 12.00

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b> <i>Torna il bonus pubblicità</i>	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b> <i>Chiarimenti sugli ammortizzatori sociali</i>	da pag. 5
<b>Credito:</b> <i>INCREDIBOLI! incentivi per le attività culturali e creative</i>	da pag. 8
<b>Categorie e Mercato:</b> <i>Autoriparazione. Uso della targa prova, vittoria di Confartigianato</i>	da pag. 11

## **Crisi d'impresa: rinvio del Codice al 2022 e nuova procedura di composizione negoziata**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 24 agosto il D.L. n. 118/2021 che rivede le regole sulla crisi d'impresa e riscrive il calendario di entrata in vigore del Codice della crisi. A rendere necessario, da una parte, l'ulteriore rinvio del D.Lgs. n. 14/2019 (in particolar modo del sistema di allerta) e dall'altra, l'introduzione di un nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie di impresa, a carattere volontario ed extragiudiziale, è proprio la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, rispetto alla quale gli strumenti previsti dal Codice non sono più adeguati.

Il punto di partenza, da cui muove l'intervento governativo, è la consapevolezza che - una volta esauriti gli effetti dei provvedimenti economici di sostegno, che hanno mitigato gli effetti del Covid - saranno molte le imprese, soprattutto medio-piccole, non più in grado di garantire la continuità aziendale (con irreversibili effetti economici sul Sistema Paese).

Il decreto-legge sulla crisi d'impresa e risanamento aziendale (DL n. 118/21) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 25 agosto.

Il decreto recepisce in buona parte le osservazioni avanzate da Confartigianato alla Commissione del Ministero della Giustizia incaricata di elaborare le proposte di modifica del Codice della crisi d'impresa (approvato nel 2019 e mai entrato in vigore a causa della pandemia).

Primo aspetto positivo è la proroga al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore dello stesso Codice, che altrimenti sarebbe divenuto operativo il prossimo 1° settembre (art. 1, co. 1, lett. a).

Il decreto, inoltre, rinvia al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle misure di allerta, contenute nel Titolo II del Codice (art. 1, co. 1, lett. b). In assenza di tale rinvio migliaia di imprese sarebbero state a rischio di segnalazione a fronte dell'aumento delle difficoltà finanziarie determinate dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Secondo quanto dichiarato dal Governo, tali rinvii saranno anche l'occasione per ripensare l'attuale formulazione della disciplina che, come denunciato da Confartigianato, è eccessivamente complessa e non a misura di micro e piccola impresa.

La riscrittura dell'istituto dell'allerta dovrà essere in linea con lo spirito della Direttiva UE 2019/1023 (da recepire entro il 17 luglio 2022), che di fatto è stato disatteso dal Codice della crisi.

Infatti, mentre la Direttiva chiede agli Stati membri di adattare gli strumenti di allerta in funzione delle dimensioni dell'impresa, l'attuale sistema previsto dal Codice della crisi impone a tutti gli imprenditori i medesimi obblighi, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

In secondo luogo, il decreto-legge introduce l'istituto della composizione negoziata della crisi (art. 2) che troverà applicazione a partire dal 15 novembre 2021 (art. 27). Si tratta di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento e si sostanzia in un percorso di composizione volontario e caratterizzato da riservatezza.

La procedura, pertanto, non comporta il rischio di una successiva segnalazione al pubblico ministero o dell'attivazione di una procedura fallimentare. L'esperto che assiste l'impresa durante la procedura è, infatti, tenuto al rispetto della riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, così come tutte le parti coinvolte nelle trattative (art. 4).

L'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza), può chiedere al segretario generale della CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Tale esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (art. 2). All'imprenditore viene quindi affiancato un esperto in possesso di specifiche competenze e iscritto in un apposito elenco tenuto dalle CCIAA. Possono iscriversi nell'elenco: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e anche altri soggetti che, pur non iscritti in albi professionali, posseggono particolari esperienze in materia di risanamento di imprese (art.3). La nomina dell'esperto è affidata ad una commissione composta da tre membri, designati dal presidente del tribunale delle imprese del capoluogo di regione, dal presidente della camera di commercio e dal prefetto (art. 3, co. 6).

Infine, il decreto, attraverso una modifica all'attuale legge fallimentare (RD n. 267/42), anticipa alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi, tra cui gli accordi ad efficacia estesa ed agevolati, la convenzione di moratoria, etc.

## Bonus pubblicità 2021: prenotazioni dal 1° ottobre

Dal 1° al 31 ottobre sarà possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste. L'annuncio arriva con un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l'editoria del 31 agosto.

La scadenza iniziale era stata prevista dal DI "Sostegni bis" che ha prorogato il "regime derogatorio", introdotto nell'anno 2020, per gli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per consentire quindi di adeguare la piattaforma telematica che gestisce le prenotazioni alle nuove prescrizioni previste dal "Ristori bis" si rende necessario l'ulteriore slittamento della finestra temporale per la presentazione delle richieste a partire dal 1° ottobre e non più dal 1° settembre.

Ricordiamo, infatti, che il periodo previsto a regime è quello che va dal 1° al 31 marzo e che restano invariate le modalità di presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, ricorda il Dipartimento per la comunicazione e l'editoria, è possibile "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.

## Ripresa delle attività di riscossione: i nuovi termini di pagamento e i servizi utili

Il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal Decreto Sostegni-Bis.

A partire dal 1° settembre 2021, l'Agente della riscossione riprende l'attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle PA ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

### Atti già scaduti prima dell'8 marzo 2020

Per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento già scaduti prima del 8 marzo 2020, il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione ed evitare così l'avvio delle procedure di recupero.

### Atti in scadenza dopo l'8 marzo 2020

I pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

### Piani di rateizzazione

Il versamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Si ricorda che per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il DL n. 137/2020 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

### Definizione agevolata

Per mantenere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, nonché delle successive rate originariamente in scadenza nel primo semestre 2020 (queste ultime nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal DL n. 73/2021), dovranno effettuare il versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:

31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della "Rottamazione-ter" e della "De-

finizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 settembre 2021);

30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 ottobre 2021);

31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 novembre 2021).

Entro il 30 novembre 2021, invece, dovranno essere corrisposte tutte le rate del piano dei pagamenti della definizione agevolata in scadenza nell’anno 2021(sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021).

## **Contributo a fondo perduto perequativo**

L’articolo 1, commi da 16 a 24, del DI 73/2021 (decreto Sostegni bis) prevede che:

- a. il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai titolari di reddito agrario, nonché ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel periodo d’imposta 2019;
- b. il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del ministro dell’Economia;
- c. l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto dell’Economia alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante il periodo di emergenza da coronavirus;
- d. l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro;
- e. per ottenere il contributo, i contribuenti presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’agenzia delle Entrate con l’indicazio-

ne della sussistenza dei requisiti chiesti;

- f. l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa;
- g. le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto e ogni altro elemento sono definiti con provvedimento delle Entrate; con lo stesso provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli importi dei risultati economici d’esercizio.

Le regole attuative, come anticipato, richiedono un decreto dell’Economia che dovrà fissare la percentuale da applicare alla differenza del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto a quello relativo al 2019 e che, verosimilmente, sarà emanato proprio alla luce dei dati delle dichiarazioni. Il contributo a fondo perduto perequativo richiede l’anticipo dell’invio telematico di Redditi 2021 entro il 10 settembre 2021 rispetto al termine del 30 novembre e questo genera un “corto circuito” tra regole ancora da emanare e anticipo dell’adempimento dichiarativo.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI, CHIARIMENTI**

Con una lunga e articolata circolare (N. 125 del 9 agosto 2021) l'INPS passa in rassegna i vari ammortizzatori sociali previsti dai decreti 73/21 (Sostegni-bis), 99/21 (Lavoro e Imprese - le cui previsioni sono poi di fatto state abrogate e inserite nel precedente DL 73/21 dalla norma di conversione dello stesso).

### **Trattamenti CIGO per le industrie dei settori tessile, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili (art. 50-bis, c. 2, DL 73/2021)**

I datori di lavoro sopra elencati - individuati tramite i codici Ateco2007 13 14 e 15 - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono richiedere la CIGO ex art. 19 DL 18/2020, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane. Anche in questo caso nessun contributo addizionale dovuto, ma divieto di licenziamenti oggettivi individuali e collettivi (salvo che per le ipotesi derogatorie previste) per la durata dei trattamenti richiesti / autorizzati.

Le 17 settimane possono essere richieste anche dalle aziende appartenenti ai settori sopra elencati che, alla data del 30 giugno 2021, avevano in corso una CIGS con sospensione del programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica.

#### **I trattamenti di cui sopra possono essere richiesti per i soli lavoratori in forza al 30 giugno 2021.**

Anche in questo caso - per dare continuità rispetto agli ammortizzatori emergenziali precedenti - è ammessa la decorrenza dei nuovi trattamenti già a far data dal 28 giugno 2021, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente esaurito - fino al 27 giugno 2021 - le 13 settimane di trattamenti ex art. 8, c. 1, DL 41/2021 (casuale "COVID-19 DL 41/21").

**L'accesso alle ulteriori 17 settimane avviene previa presentazione di istanza con indicazione della causale "COVID 19 - DL 99/21"** (ovvero "COVID 19 - DL 99/21 - sospensione CIGS" qualora ricorra questa fattispecie).

Le domande devono essere presentate entro la normale scadenza prevista per gli ammortizzatori emergenziali (fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa); per quanto riguarda la fase iniziale, il termine fissato al 31 agosto opera anche per le domande che decorrono dal 28 giugno 2021.

Termini ordinari anche per l'inoltro delle richieste di eventuale pagamento diretto dei trattamenti (flusso Uniemens CIG o modelli SR41, per il previsto periodo transitorio di questi ultimi).

### **Trattamenti CIGO/CIGS senza contribuzione addizionale**

I trattamenti previsti dall'art. 40 del Decreto Sostegni-bis sono di fatto quelli ordinari e straordinari previsti dal D.lgs. 148/15, con la sola, significativa, differenza che, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, non sono gravati da contribuzione addizionale in capo al datore di lavoro richiedente. Riguardano esclusivamente le imprese industriali (CIGO per tutti, CIGS per solo quelle con organico medio semestrale superiore a 15), mentre sono esclusi i datori di lavoro di settori diversi dall'industria quali ad es. le aziende del cosiddetto "commercio puro" con oltre 50 dipendenti (che il D.lgs 148/15 fa invece rientrare nell'ambito di applicazione della CIGS).

Per quanto riguarda la decorrenza iniziale dei trattamenti, INPS fornisce un importante chiarimento:

- ➔ per i datori di lavoro ai quali siano state integralmente autorizzate, fino al 27 giugno, le 13 settimane ex DL 41/21, il nuovo ammortizzatore potrà essere richiesto - senza soluzione di continuità - già a decorrere dall'inizio della settimana, per cui dal 28 giugno 2021;
- ➔ viceversa, nel caso in cui non siano state integralmente richieste e autorizzate le 13 settimane ex DL 41/2021, i nuovi trattamenti potranno decorrere solo dal termine previsto dalla norma, per cui 1° luglio 2021.

Come detto poco sopra, l'unica deroga rispetto alle ordinarie previsioni ex D.Lgs 148/15 è quella inerente all'obbligo di versamento del contributo addizionale; tutto il resto segue le regole ordinarie (**comunicazione preventiva alle OO.SS.; computabilità dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e su quelli dei singoli trattamenti; termini e modalità di presentazione delle istanze; relazione tecnica dettagliata da allegare all'istanza**

## **in ragione della causale pagamento diretto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa; etc.)**

Essendo l'esclusione dal versamento della contribuzione addizionale un chiaro incentivo a non procedere a licenziamenti (essendo il divieto formalmente venuto meno - per le aziende industriali - lo scorso 30 giugno), il Decreto sostegni-bis prevede espressamente la preclusione in capo ai datori di lavoro a licenziare individualmente o collettivamente per l'intera durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato.

Sono fatte salve le sole, particolari, situazioni derogatorie al generale divieto di licenziamento in periodo COVID.

Le tempistiche di inoltro delle istanze sono quelle ordinariamente previste dal D.Lgs 148/15 (15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa), ma in sede di prima applicazione - per gli eventi decorrenti dal 28 giugno 2021 o da "luglio 2021" - **è possibile inviare le istanze entro il 31 agosto 2021.**

## **Trattamento CIGS ex art. 40 DL 73/21**

Pur trattandosi di un ammortizzatore "straordinario" (è a tutti gli effetti un contratto di solidarietà), slegato tanto dal D.lgs. 148/15 quanto dai provvedimenti emergenziali COVID, è rivolto a tutti i datori di lavoro inquadrati nel settore industriale e che normalmente rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO, anche quelli - dunque - che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente l'inizio dell'intervento richiesto.

Le caratteristiche principali:

- ➔ può essere richiesto dai datori che, nel corso del primo semestre 2021, abbiano registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto al primo semestre del 2019;
- ➔ occorre stipulare un accordo collettivo aziendale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le RSU/RSA; l'accordo deve avere la specifica finalità di salvaguardare i livelli occupazionali in vista della ripresa nella fase post-emergenziale;
- ➔ possono rientrarvi i soli lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021;
- ➔ si possono richiedere al massimo 26 settimane nel periodo compreso dal 26 maggio al 31 dicembre 2021; la riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'ora-

rio giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ogni singolo lavoratore, la riduzione non può superare il 90% del suo orario;

- ➔ il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori (non si applicano i massimali mensili);
- ➔ il TFR resta interamente a carico del datore di lavoro;
- ➔ non è previsto il versamento della contribuzione addizionale in capo al datore di lavoro richiedente;
- ➔ i periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- ➔ il trattamento dovrà essere autorizzato, previa istanza, dal Ministero del Lavoro e sarà possibile per i datori di lavoro procedere al recupero "a conguaglio" di quanto anticipato ai lavoratori, nel rispetto dei consueti termini di decadenza previsti dal D.lgs. 148/15 - possibile anche i pagamenti diretti da parte dell'INPS.

Nel demandare la "gestione" dell'ammortizzatore al Ministero del Lavoro, l'INPS non chiarisce né i modi né i tempi di presentazione di inoltro delle istanze di accesso, limitando le proprie indicazioni alla fase propria di competenza dell'Istituto, post autorizzazione.

## **Nuova ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2021 per il rientro in Italia dall'estero**

Riportiamo di seguito un estratto di quanto indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 31/08/2021.

Tutte le informazioni sono reperibili anche al seguente link costantemente aggiornato con le nuove ordinanze:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

## **Paesi in Elenco D e certificato di vaccinazione: nuove misure di accesso**

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco D, a patto che nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in Elenco E oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, sono derogati dall'isolamento fiduciario a condizione che presentino **entrambi** i seguenti documenti:

- 
- ➔ certificato di avvenuta vaccinazione
  - ➔ tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 72 ore prima dell'ingresso in Italia

### **India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile**

La nuova ordinanza ha prorogato le misure fino al 25 ottobre 2021 e ha introdotto nuove motivazioni che garantiscono l'accesso in Italia per i soggetti provenienti da questi Paesi.

### **Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19**

La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi **in una** delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:

- ➔ aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- ➔ oppure esser guariti da COVID-19
- ➔ oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell'ingresso in Italia con esito negativo.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## **INCREDIBOL!: incentivi per le attività culturali e creative**

C'è tempo fino al 28 settembre per partecipare al bando INCREDIBOL!, progetto che sostiene lo sviluppo delle professioni e delle Imprese Culturali e Creative (ICC) della regione.

Dopo un anno in cui l'azione di sostegno è stata finalizzata alla emergenza pandemica, nel 2021 INCREDIBOL!, coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un'ampia rete di partner pubblici e privati e finanziato dalla Regione, torna alla formula consolidata negli anni, offrendo ad associazioni, liberi professionisti, studi associati e imprese, contributi in denaro a fondo perduto e la possibilità di accedere ai servizi offerti dalla rete dei partner.

### **Cosa offre INCREDIBOL!**

Oltre al vantaggio di entrare a far parte di una rete composta dai vincitori delle precedenti edizioni e dai partner di progetto, offre ai vincitori un totale di 200.000 euro di contributi e si divide in due diverse sezioni:

- Sezione Startup: sostiene i progetti di avviamento o consolidamento delle idee imprenditoriali culturali e creative offrendo 10 contributi da 10.000 euro ciascuno. Questa sezione dell'avviso ha come principali destinatari giovani creativi under 40, agli inizi dell'attività, con un'idea imprenditoriale valida e già avviata da non più di 4 anni.

- Sezione Innovazione: dedicata a imprese, liberi professionisti, studi associati o associazioni che vogliono sviluppare progetti di innovazione di prodotto, servizio, processo, gestione, mercato o una combinazione di questi, in un'ottica di evoluzione della propria attività già consolidata, anche in collaborazione con realtà non appartenenti al settore creativo. Sono 5 i contributi da 20.000 euro offerti da INCREDIBOL! per questa sezione senza limiti di età o di inizio attività.

Verranno premiati i progetti più innovativi ed economicamente sostenibili nei settori creativi, tra cui il design, l'artigianato artistico, l'industria del gusto, la moda, l'editoria, la TV e la radio, il cinema, la musica e spettacolo, l'architettura e l'arte contemporanea.

### **Ambiti ammissibili**

La definizione di 'imprese culturali e creative' adottata è quella citata nella Legge 205/2017,

comma 57 art. 1, ovvero realtà aventi una attività stabile e continua e aventi 'per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati'.

### **Soggetti ammissibili**

Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore artistico, culturale e creativo. Tutti i soggetti (sezione start-up e sezione innovazione) devono avere sede operativa e attività prevalente nel territorio della Regione Emilia-Romagna alla data del 1° giugno 2021.

Inoltre i soggetti devono possedere i requisiti specifici della propria tipologia di appartenenza, ovvero, nel caso di start-up, costituite da non di 4 anni, età dei soci/titolari inferiore a 40 anni.

### **Spese ammissibili**

Sono ammesse a rendicontazione tutte le spese sostenute nel periodo 01/01/2021 -31/12/2022 strettamente e direttamente riferibili al progetto selezionato. Non possono essere rendicontate le spese in autofatturazione, rimborsi a titolare/soci, forniture di imprese controllate/collegate.

### **Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere trasmesse entro le ore 13.00 del 28 settembre 2021, compilando il modulo on-line, reperibile nel sito: <https://www.incredibol.net/bando-incredibol-2021-decima-edizione/>

*Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID ad alto livello di affidabilità. Durante l'apertura dell'avviso pubblico, lo staff di Incredibol! è disponibile per chiarimenti e informazioni, scrivendo a [incredibol@comune.bologna.it](mailto:incredibol@comune.bologna.it)*

### **Criteri di valutazione**

I progetti saranno valutati sulla base della qualità del progetto (potenzialità di sviluppo, appartenenza al settore), ricadute sul territorio, fattibilità economica, innovatività, connessione fra settore

creativo e tradizione, chiarezza e accuratezza della presentazione.

## Procedura di selezione e graduatoria

I partecipanti saranno selezionati da una commissione di esperti presieduta, formata da tecnici del Comune di Bologna e da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna. In fase di valutazione dei progetti, la commissione potrà richiedere chiarimenti e approfondimenti ai partecipanti e avvalersi di consulenti esterni per acquisire eventuali chiarimenti su aspetti tecnici. A conclusione delle attività di valutazione, verrà formulata una graduatoria che verrà trasmessa a ognuno dei soggetti partecipanti.

*Per ogni approfondimento potete consultare il sito: <https://www.incredibol.net/> oppure scrivere a [credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it).*

## Fondo Regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal

Per favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali a conduzione femminile, la Regione ha stanziato 1,7 milioni di euro, che verranno gestiti da Artigiancredito.

Le richieste di contributo, da abbinare a finanziamenti a valere sul **Fondo Starter** oppure **Fondo Microcredito**, si potranno presentare dal 13 settembre 2021.

### Fondo Microcredito: caratteristiche

Vi possono accedere le professioniste e le imprese femminili (v. sotto), avviate da non più di 5 anni, con fatturato non superiore a €. 200.000. Le spese ammissibili: acquisto di beni, materie prime, merci, servizi, corsi di formazione, investimenti in innovazione in prodotti e soluzioni ICT, costi per la riorganizzazione, esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo. Il fondo eroga finanziamenti di importo compreso tra €. 5.000 e €. 25.000. Per effetto di questi parametri, i progetti d'impresa dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a €. 8.000 (contributo €. 3.000) e non superiori a €. 42.000 (contributo €. 16.800).

### Fondo Starter: caratteristiche

È un fondo rotativo che eroga finanziamenti chirografari con provvista pubblica per il 70% e per il re-

stante 30% dalle banche convenzionate\*. Possono accedervi le imprese femminili (vedi sotto), anche inattive (dovranno essere attive al momento della richiesta di erogazione), iscritte alla CCIAA da non più di 5 anni, con codice Ateco fra quelli previsti dal regolamento del Fondo Starter. Spese ammissibili: acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi funzionali all'attività, acquisto/ampliamento/ristrutturazione immobili strumentali, avviamento, licenze, brevetti, spese per partecipazione a fiere/eventi promozionali, costi del personale adibito al progetto, spese per la locazione dei locali adibiti all'attività, materiale e scorte, spese per la produzione della documentazione tecnica necessaria per la presentazione e rendicontazione del progetto. Il contributo, a fondo perduto è pari al 40% del progetto con un massimo di €. 30.000. A titolo esemplificativo, su un progetto di € 50.000, a fronte di un contributo concedibile di € 20.000, l'importo del finanziamento sarà di € 30.000.

Per eventuali approfondimenti potete inviare una e-mail a [credito@confartigianato.it](mailto:credito@confartigianato.it), sarete ricontattati.

*\* Istituti di credito convenzionati: BCC Ravennate Forlivese Imolese, BPER, Crédit Agricole, MPS, La Cassa di Ravenna.*

Si considerano imprese femminili:

- ➔ Società di persone e soc. cooperative costituite da almeno il 60% da donne,
- ➔ Società di capitali le cui quote di partecipazione spettino, per almeno i 2/3 da donne,
- ➔ Imprese individuali gestite da donne.

# TASSI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>3,845%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,795%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,195%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,745%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,695%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,595%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,745%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,745%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,845%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,345%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,695%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,595%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,195%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,745%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,345%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,695%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,595%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,745%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>6,945%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,845%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,345%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,245%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,345%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,445%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,145%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,145%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,845%</b>

## Trasporto persone

### Vademecum sulle nuove linee guida

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80% dei posti consentiti, a:

- a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/2021, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita. Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infra - regionale e di collegamento fra due Regioni limitrofe, nonché i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.

**Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:**

- ➔ la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della salita a bordo con divieto di ac-

cesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;

- ➔ l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- ➔ l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- ➔ l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendo la sostituzione per periodi superiori.

#### Per i taxi e NCC fino a 9 posti:

- a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
- b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
- c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri;
- d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato.

---

# Autoriparazione

## Uso della targa prova: Confartigianato ottiene il via libera definitivo del Governo

Gli autoriparatori potranno continuare a utilizzare la targa prova sui veicoli immatricolati per esercitare la loro attività d'impresa, merito della norma contenuta nel Decreto Infrastrutture approvato lo scorso 2 settembre dal Consiglio dei Ministri. Con la disposizione contenuta all'articolo 5, commi 3 e 4, viene ammessa la circolazione di prova dei veicoli anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del Codice della Strada, per esigenze connesse a prove tecniche, ricomprendendo, quindi, l'ambito di attività delle imprese di autoriparazione.

Per l'utilizzo della targa prova resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ogni titolare verranno stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, ai fini dell'aggiornamento del DPR 24-11-2001, n. 474 che regola la circolazione di prova dei veicoli.

Si evidenzia che il provvedimento rappresenta un risultato di estrema rilevanza che risponde alle istanze formulate da Confartigianato e sana in via definitiva la complessa e controversa questione dell'uso della targa prova, attraverso una revisione ad hoc della normativa volta a riconoscere una prassi ormai consolidata garantendo la piena operatività degli autoriparatori, nella direzione reiteratamente sollecitata e auspicata dalla Confederazione.

L'obiettivo, perseguito da anni, è finalmente centrato, ottenendo una vittoria che premia l'impegno profuso da tutto il Gruppo Dirigente dell'autoriparazione, il lavoro di squadra svolto e l'incisiva azione intrapresa presso tutte le sedi politico-istituzionali competenti.

**Alberto Camporesi**  
**[camporesi@confartigianato.fo.it](mailto:camporesi@confartigianato.fo.it)**